

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1

Denominazione e durata

1. L'associazione è denominata “**Ambito Territoriale di Caccia 15 Pisa Est**” in abbreviazione **ATC 15 Pisa Est**, ed è costituita in base alla l.r. del 16 dicembre 2016 n° 84 pubblicata sul BURT n° 56 del 21/12/2016.
2. L'ATC 15 Pisa Est è una struttura associativa senza scopo di lucro, regolata con proprio statuto, alla quale sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all'organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel Piano Faunistico Venatorio .
3. L'associazione ha lo scopo di promuovere e valorizzare l'ambiente e la fauna selvatica nel rispetto della normativa vigente, di organizzare l'attività e il prelievo venatorio in armonia con il patrimonio faunistico disponibile nonché di favorire e proteggere lo svolgimento delle attività agricole sul territorio di competenza.
4. Per il raggiungimento dei propri fini l'associazione svolge le attività che le sono attribuite dalla normativa vigente.

Articolo 2

Sede e territorio di competenza

1. L'Associazione ha attualmente sede in Pisa, Via Volpe n. 92.
2. Il territorio di competenza comprende i Comuni di: Castelfranco di Sotto, Castelnuovo Val di Cecina, Montopoli Val d'Arno, Palaia, Peccioli, Pomarance, Pontedera, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Volterra.

Articolo 3

Scopi dell'associazione

1. L'associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata e di gestione faunistica nel territorio di competenza. Gli obiettivi gestionali sono determinati dal piano faunistico venatorio.
2. L'associazione ha lo scopo di promuovere e valorizzare l'ambiente e la fauna selvatica nel rispetto della normativa vigente, di organizzare l'attività e il prelievo venatorio in armonia con il patrimonio faunistico disponibile nonché di favorire e proteggere lo svolgimento delle attività agricole sul territorio di competenza.
3. Per il raggiungimento dei propri fini l'associazione svolge le attività che le sono attribuite dalla normativa vigente.
4. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO II

ORGANI SOCIALI

Articolo 4

Organi dell'ATC

1. Sono organi dell'ATC:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato di gestione (in abbreviazione C.d.G.);
- c) il Revisore dei conti.

Articolo 5

Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante ed agisce in nome e per conto dell'Associazione.
2. E' nominato dal Comitato di gestione nella prima seduta di insediamento ed è scelto fra i suoi componenti.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente:
 - a) nomina un segretario con funzioni di verbalizzante delle riunioni;
 - b) convoca e presiede il Comitato di gestione, coordinandone i lavori.
 - c) adotta tutti i provvedimenti demandati alla sua competenza dal Comitato di gestione;
 - d) nei casi di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Comitato di gestione al quale sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile;
 - e) vigila sull'andamento della gestione e sovrintende all'attività generale dell'ATC, assumendo gli atti di competenza;
 - f) è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'associazione; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei delegati e del Comitato di gestione e coordina le attività dell'associazione;
 - g) rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché negli organismi pubblici e privati cui aderisce, salvo che il Comitato di gestione non conferisca, caso per caso, specifica delega ad altro componente.
4. Le dimissioni o l'impedimento permanente del Presidente comportano l'assunzione delle funzioni da parte del Vice Presidente o in sua assenza del membro più giovane del Comitato di gestione che, entro il termine di 60 giorni, convoca il Consiglio medesimo per la nomina del nuovo Presidente.

Articolo 6

Modalità per la nomina del Presidente

1. Il Presidente è nominato fra i componenti del Comitato di gestione nel corso della riunione di insediamento, nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) il componente più anziano d'età presiede la riunione per l'individuazione del Presidente, nomina un componente con funzioni di verbalizzante e dichiara valida la seduta se presenti un numero di componenti del Comitato pari alla maggioranza assoluta dei componenti;
 - b) l'elezione avviene, di norma, a scrutinio segreto. L'elezione può anche avvenire con voto palese, nel caso vi sia richiesta in tal senso da parte di almeno 3 (tre) membri del Comitato e sempre che questa richiesta venga approvata dalla maggioranza del Comitato stesso.
 - c) in caso di parità di voti a favore di due o più candidati, le votazioni sono ripetute per ulteriori 2 volte nei 7 giorni successivi. In caso di persistente parità di voti è nominato Presidente del Comitato di gestione il candidato più anziano di età.

Articolo 7

Il Comitato di gestione

1. Il C.d.G. dopo la nomina del Presidente, provvede alla nomina del Vicepresidente e del Segretario con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.
2. Il Comitato di gestione rimane in carica per 5anni. Dopo la scadenza del periodo ordinario, in attesa della nomina del nuovo Comitato, si limita ad adottare gli atti urgenti assicurando comunque il buon andamento della gestione fino all'insediamento del nuovo Comitato. Nel periodo di *prorogatio* il Comitato di gestione non può adottare atti di straordinaria amministrazione.

3. I membri del C.d.G decadono nei seguenti casi:

a) assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni del C.d.G o di revoca da parte dell'organizzazione o associazione di riferimento. Non è considerato assente ingiustificato il membro del C.d.G. che comunica formalmente per iscritto la motivazione dell'impossibilità a partecipare. Nel verbale relativo alla seduta si deve dare atto dell'avvenuta comunicazione;

b) condanne per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, per reati societari e per reati in materia venatoria.

4. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente del C.d.G., il Presidente dell'ATC ne dà immediato avviso alla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale della Giunta regionale. Il componente dimissionario od oggetto di revoca verrà sostituito entro 6 mesi dall'avvenuta comunicazione.

5. I componenti del C.d.G che subentrano in corso di mandato restano in carica fino alla scadenza del Comitato stesso.

6. Il C.d.G decide in ordine all'assunzione ed al licenziamento del personale, nonché all'acquisizione di beni e servizi e al conferimento degli eventuali incarichi di consulenza nei limiti previsti dalla l.r. 3/1994, del relativo regolamento di attuazione e di eventuali linee regionali.

7. Il C.d.G pubblicizza e promuove l'attività dell'ATC e le sue finalità, garantisce l'informazione delle proprie iniziative su tutto il territorio di competenza attraverso il sito web.

8. Fermi restando gli adempimenti previsti dalla legge 157/1992, dalla l.r. 3/1994 e del relativo regolamento di attuazione, il Comitato di Gestione:

a) delibera in ordine all'accesso dei cacciatori nel proprio ambito nel rispetto della normativa regionale vigente in materia;

b) stabilisce l'entità della quota di iscrizione che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto, nei limiti minimi e massimi fissati dalla Regione, in modo da garantire le risorse necessarie per realizzare le attività programmate nell'anno di competenza;

c) stabilisce l'ammontare del contributo da pagare, entro i limiti fissati dalla Giunta Regionale per la partecipazione alla caccia di selezione a cervidi e bovidi e alla caccia al cinghiale, da parte dei cacciatori iscritti ai distretti delle aree vocate e dei non iscritti all'ATC;

d) stabilisce l'entità del contributo annuo che ogni cacciatore di ungulati deve versare per l'esercizio di tali forme di caccia sul proprio territorio. Il contributo deve essere commisurato alle spese di gestione e di organizzazione in rapporto alle opere di prevenzione delle colture e di salvaguardia ambientale messe in atto e ai risarcimenti dei danni accertati;

e) promuove, in accordo con i conduttori e/o proprietari dei fondi, gli interventi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica e la valutazione della loro reale efficacia in termini di riduzione dei danni;

f) cura le procedure di prevenzione e il contributo al risarcimento dei danni agli imprenditori agricoli e provvede al relativo pagamento, nel rispetto dei criteri indicati dalla Giunta regionale;

g) cura la definizione progettuale degli interventi di miglioramento ambientale e corrisponde gli incentivi a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la tutela ed il ripristino degli habitat e l'incremento della fauna selvatica;

h) predispose i piani di ripopolamento, gli interventi ambientali ed intraprende azioni per l'incremento del patrimonio faunistico, stipulando anche convenzioni con i proprietari o conduttori dei fondi;

i) propone l'istituzione e la modifica degli istituti faunistici pubblici sul proprio territorio di competenza;

j) collabora con gli enti locali per tutte le azioni legate alla gestione faunistico ambientale del territorio;

k) prevede e coordina forme di collaborazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC mediante interventi di servizio volontario attinenti al perseguimento degli scopi associativi, per i quali possono essere previste forme adeguate di riconoscimento;

- l) provvede ad adottare una adeguata copertura assicurativa per chi presta attività volontaria a favore dell'ATC;
- m) mette in atto tutte le prescrizioni e le disposizioni previste dal regolamento regionale per la gestione degli ungulati;
- n) mette in atto tutte le prescrizioni e le disposizioni previste dal regolamento regionale per la gestione degli ungulati;
- o) svolge altresì tutti gli altri compiti che la normativa vigente o lo Statuto non attribuiscono ad altri organi e può delegare ai propri componenti l'esecuzione di specifiche attività.

Articolo 8

Convocazione e sedute del Comitato di gestione

1. Il Presidente convoca il Comitato di gestione tutte le volte che lo ritiene necessario, almeno una volta ogni due mesi, o su motivata richiesta di almeno tre componenti del Comitato di gestione.
2. La convocazione deve contenere sempre l'ordine del giorno della riunione (compresa l'approvazione dei verbali della riunione precedente), la data, l'ora e la sede di svolgimento. La convocazione deve essere inviata, tramite lettera, telegramma, mail o fax, a ciascun componente del Comitato almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di convocazioni urgenti il termine è ridotto a 24 ore ed è consentita anche la comunicazione telefonica o con sms.
3. La documentazione relativa all'O.d.G. di norma è messa a disposizione dei membri del Comitato di Gestione per la consultazione due giorni prima presso la sede dell'A.T.C.. Quando la natura e la complessità degli argomenti all'O.d.G., lo consiglino, in allegato alla lettera di convocazione del Comitato di Gestione, potrà essere trasmessa, a cura del Presidente, una schematica documentazione che aiuti e favorisca le decisioni conseguenti.
4. Ad ogni inizio seduta è consentito a ciascun componente del Comitato proporre modifiche ed integrazioni all'ordine del giorno della riunione che saranno discusse se accettate dalla maggioranza dei presenti.
5. La convocazione è resa nota mediante pubblicazione sul sito web dell'ATC almeno 5 giorni prima della riunione.
6. La seduta del Comitato è valida se è presente la maggioranza dei componenti in carica. Le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni deliberative degli argomenti all'Ordine del Giorno vengono effettuate di norma in forma palese. A richiesta, con mozione di un membro, approvata a maggioranza, la votazione potrà essere segreta.
7. La seduta del C.d.G può essere sospesa o rinviata su proposta del Presidente o della maggioranza dei presenti.
8. Le sedute del C.d.G. sono pubbliche, ferma restando la possibilità per il C.d.G. di disporre la riservatezza quando sono trattati argomenti contenenti dati o informazioni soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) o fattispecie relative al contenzioso.
9. Tutte le sedute e le deliberazioni del C.d.G devono essere verbalizzate, numerate, archiviate e pubblicate sul sito web dell'ATC entro i trenta giorni successivi.
10. Non sono consentite le riprese audio, video da parte dei componenti del C.d.G o del pubblico, salvo se espressamente autorizzate con apposita delibera .

Articolo 9

Commissioni Consiliari - Gruppi di Lavoro

Il Comitato di Gestione, per analizzare e approfondire le diverse problematiche della gestione e svolgere le attività propedeutiche alle sedute e alle decisioni del Comitato può istituire Commissioni Istituzionali permanenti.

Il Comitato di Gestione nomina i componenti della Commissione ed indica il Responsabile il quale ha il compito di convocare le riunioni e di relazionare al Comitato quanto discusso nella prima seduta utile.

Delle Commissioni possono essere chiamati a far parte anche soggetti esterni con specifiche competenze in materia.

I compiti delle Commissioni o Gruppi di Lavoro sono consultivi. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno è inviato per conoscenza al Presidente che di diritto fa parte di tutte le Commissioni.

Alcuni lavori del comitato possono essere svolti anche in commissioni la cui maggioranza sia composta da membri del comitato, in tal caso i compiti sono deliberativi.

Articolo 10

Il Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio della Regione Toscana, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta. I compiti del Revisore sono:

- a) verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche collaborando con il Comitato di gestione, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti;
- b) vigila sull'osservanza da parte dell'ATC delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n.196);
- c) può procedere in qualsiasi momento ad ispezioni, controlli e richiedere notizie sulle operazioni svolte;
- d) può assistere alle riunioni del Comitato di Gestione.

Articolo 11

Diritti e doveri dei Soci. Sanzioni

1. Tutti i Soci hanno diritto a:

- a) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- b) prendere visione degli atti deliberativi e della documentazione relativa alla gestione dell'Associazione nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento regionale.

2. Tutti i Soci sono obbligati a:

- a) osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali in applicazione al presente Statuto;
- b) mantenere un comportamento degno e coerente con gli scopi e i valori dell'Associazione, richiamati nel presente Statuto;
- c) partecipare, nella misura delle proprie possibilità, alle attività dell'Associazione.

3. Sanzioni disciplinari:

- a) La qualità di socio si perde per scadenza del termine del vincolo associativo, per volontarie dimissioni, per morte e per radiazione.

La radiazione è pronunciata, previa contestazione degli addebiti all'interessato, per gravi motivi di pubblica rilevanza o allorché il Socio abbia contravvenuto ai doveri sociali.
Essa è disposta dal Comitato di Gestione dell'A.T.C., su proposta del Presidente e deliberata a maggioranza assoluta.

TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 12 Patrimonio dell'ATC

1. Il patrimonio dell'ATC è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:
 - a) dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dagli iscritti;
 - b) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
 - c) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
 - d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 13 Risorse economiche

1. L'ATC trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:
 - a) quote associative annuali;
 - b) contributi degli aderenti e/o di privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
2. Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

Articolo 14 Bilancio d'esercizio

1. Il comitato di gestione dell'ATC redige e approva il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e il rendiconto delle spese dell'ATC.
2. L'anno finanziario coincide con l'anno solare ed ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno, il comitato di gestione dell'ATC trasmette alla Regione il bilancio preventivo dell'anno in corso e il bilancio consuntivo dell'anno precedente e provvede alla pubblicazione sul proprio sito Web.

Art. 15 Procedure per acquisizioni di beni e servizi

Il Comitato di Gestione può adottare con proprio provvedimento un Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.

Non costituiscono lavori o forniture di beni e servizi, pertanto non rientrano nelle norme del presente articolo, le concessioni di contributi a conduttori o proprietari di fondi agricoli per interventi effettuati dagli stessi sui propri terreni in attuazione dei programmi dell'A.T.C.

Art. 16
Fondo Economale

Il Comitato di Gestione può istituire un fondo economale per le spese minute di funzionamento non superiore ad € 1.000,00 (mille) affidato alla responsabilità diretta del Presidente o di un responsabile dallo stesso incaricato in qualità di Cassiere Economo. Con apposito Regolamento sarà disciplinato il funzionamento del Fondo.

Art. 17
Procedure per acquisizioni di beni e servizi d'importo fino a € 2.000,00

Per l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi la competenza per valore, fino all'importo di € 2.000,00 (duemila) è attribuita al Presidente.

Art. 18
Verifica degli adempimenti e liquidazione delle spese

Il Presidente, o altro soggetto delegato dal comitato, provvede a verificare la regolarità della fornitura o del servizio. Nel caso siano riscontrate irregolarità, difetti qualitativi o differenze quantitative provvede all'immediata contestazione per iscritto alla controparte e alla liquidazione del corrispettivo solo per la parte non contestata.

TITOLO IV

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 19

Liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale

1. In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.
2. Il patrimonio residuo al termine della liquidazione, sarà devoluto ad enti aventi finalità analoghe alla medesima o a fini di pubblica utilità, escludendo qualsiasi rimborso agli iscritti.
3. In caso di eventuale accorpamento di ATC il capitale sociale entrerà a far parte della nuova associazione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 20

Incompatibilità del Presidente e dei Componenti del Comitato di gestione

1. Coloro che ricoprono le cariche di Presidente o di componente del Comitato di gestione, non possono instaurare con l'ATC, alcun rapporto economico connesso con le proprie attività commerciali, industriali o professionali.

Articolo 21

Norme transitorie e finali

1. Lo statuto, una volta divenuto esecutivo, viene inviato alla Regione e pubblicato sul sito Web della ATC.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.